

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLA SOMMINISTRAZIONE AL PUBBLICO DI ALIMENTI E BEVANDE IN APPLICAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 26.07.2003 N.14

APPROVATO CON DEL DELIBERAZIONE C.C. N. 8 DEL 10-02-2005
MODIFICATO CON DELIBERAZIONE C.C. N. 24 DEL 23-02-2006
MODIFICATO CON DELIBERAZIONE C.C. N. 29 DEL 17-07-2015

Art.1 Campo di applicazione.

Il presente regolamento si applica a tutte le attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande ai sensi dell'art.2, commi 1, 2 e 3 della Legge Regionale 26.07.2003 n.14 (in seguito, per brevità, denominata "legge regionale").

Art.2 Programmazione delle attività di somministrazione di alimenti e bevande.

1) Ai sensi dell'art.4 della Legge Regionale, la Giunta regionale fissa le direttive di carattere generale sulla base delle quali i Comuni stabiliscono i criteri di programmazione per il rilascio delle autorizzazioni di somministrazione di alimenti e bevande.

2) Fino all'approvazione di tali direttive e fatto salvo il contenuto delle medesime, il Comune conferma i parametri numerici fissati con ordinanza sindacale n. 36 del 15.02.96 in applicazione della Legge n.25/96 e in conseguenza di ciò non procede al rilascio di nuove autorizzazioni per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, fatte salve quelle indicate al comma 5 del predetto art.4 in quanto non soggette a programmazione e per le quali valgono le disposizioni ed i limiti contenuti nel successivo comma 3 del presente articolo.

3) Le attività di somministrazione elencate all'art.4, comma 5, della legge regionale sono escluse dalla programmazione comunale di cui al precedente comma quando ricorrono le seguenti circostanze e/o presupposti:

- a) L'attività di somministrazione avviene in esercizi dove si svolgono congiuntamente anche attività di spettacolo, intrattenimento e svago, quali sale da ballo, sale da gioco, locali notturni, stabilimenti balneari, impianti sportivi, cinema, teatri ed esercizi simili. Si precisa che, ai sensi dell'art.12 della legge regionale, la semplice musica di accompagnamento e compagnia non costituisce attività di spettacolo, intrattenimento e svago in quanto è la stessa autorizzazione alla somministrazione che ne abilita l'effettuazione. Gli esercizi di somministrazione nei quali si svolgono dette attività rientrano, pertanto, tra quelle soggette ai criteri di programmazione;
- b) in tutti i casi in cui l'attività di somministrazione è esercitata all'interno di strutture di servizio quali centri agroalimentari, mercati all'ingrosso etc;

Nelle fattispecie di cui alle precedenti lett a) e b) l'attività di somministrazione non è soggetta a programmazione comunale solo se si verificano entrambe le seguenti condizioni:

- l'attività di somministrazione è funzionalmente e logisticamente collegata all'attività principale e svolge pertanto un ruolo di servizio rispetto all'attività prevalente;
 - la superficie destinata all'attività di somministrazione non è prevalente rispetto all'attività principale;
- c) negli esercizi situati all'interno delle aree di servizio delle strade extraurbane principali e delle autostrade, nelle stazioni e sui mezzi di trasporto;
 - d) negli esercizi situati nell'ambito degli impianti stradali di distribuzione carburanti purchè si concretizzano le seguenti condizioni:
 - l'attività di distribuzione avvenga con il sistema del "post-pay" di cui all'art.2, commi 2 e 2 bis della legge 28.12.99 n.496;
 - l'attività di somministrazione sia funzionalmente e logisticamente svolta in modo tale da essere facilmente accessibile ai clienti che si recano nell'area di pertinenza del distributore;
 - l'autorizzazione sia rilasciata esclusivamente al titolare della licenza di impianto di distribuzione carburanti rilasciata dall'U.T.F.;
 - e) negli esercizi polifunzionali di cui all'art.9 della L.R. n.14/99 nei quali l'attività commerciale può essere associata a quella di pubblico esercizio e ad altri servizi di interesse collettivo, eventualmente in convenzione con soggetti pubblici o privati;
 - f) nelle mense aziendali e nelle attività di somministrazione similari non aperte al pubblico e non pubblicizzate come tali;
 - g) nelle attività soggette alle disposizioni di cui alle lett.b) e d) dell'art.2, comma 4, della legge regionale e più precisamente:
 - la somministrazione effettuata genericamente al pubblico da parte di coloro che svolgono attività ricettiva ai sensi della Legge n.135/2001;

- la somministrazione esercitata da coloro che svolgono attività di "bed & breakfast" secondo la normativa vigente, solo se rivolta agli alloggiati e pertanto per un numero di posti non superiore al numero di posti letto;

Le autorizzazioni di cui alle lett.dalla a) alla g) di cui al presente comma sono rilasciate dal Comune con il vincolo del legame logistico e funzionale alle attività principali e, pertanto, con il divieto di trasferibilità in altro luogo se non congiuntamente all'attività principale cui si riferiscono;

- h) alle attività di **somministrazione** svolte in forma temporanea ai sensi dell'art.10 della legge regionale, per il periodo di svolgimento della manifestazione, fiera, festa o mercato cui si riferiscono;
- i) al domicilio del consumatore, intendendo con tale formulazione non solo la sua privata dimora, ma anche il locale in cui esso si trovi per motivi di lavoro, studio e per lo svolgimento di cerimonie. In questi casi la **somministrazione** è intesa come un servizio svolto al consumatore come sopra definito, ai suoi familiari e alle persone da lui invitate.

Art.3 Attività stagionale.

1) Ai fini dell'applicazione di quanto contenuto all'art.4 comma 7 della legge regionale, l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande può essere svolta in forma stagionale per uno o più periodi, nel complesso non inferiori a sessanta giorni e non superiori a **duecentoquaranta** giorni, per ciascun anno solare. In tal caso i periodi di apertura consentiti, fatti salvi i requisiti igienico sanitari, sono i seguenti:

- Dall' 8 dicembre al 6 gennaio di ogni anno;
- Dall' 8 aprile al 3 novembre di ogni anno;

2) In relazione al calendario annuale o a particolari iniziative ed eventi svolti nella città, il Sindaco, sentite anche le Associazioni di Categoria interessate, può concedere annualmente modifiche al periodo stagionale sopraffissato.

Art.4 Requisiti per l'esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande.

1) L'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande è subordinato al possesso, in capo al titolare dell'attività, dei requisiti, morali e professionali, fissati dall'art.6 della legge regionale.

2) Nel caso di società, associazioni o organismi collettivi può essere individuato un delegato all'attività di **somministrazione** che deve essere in possesso dei suddetti requisiti. La designazione della persona delegata deve risultare da apposita dichiarazione effettuata dalla società, associazione ovvero organismo collettivo all'atto della presentazione della domanda di rilascio di autorizzazione di cui al successivo art.7 del presente regolamento ovvero della denuncia di inizio attività di cui all'art.11 del medesimo.

3) Nel caso di ditta individuale è lo stesso soggetto richiedente la titolarità a dover essere in possesso di tutti i requisiti richiesti.

Art.5 Requisiti professionali.

1) Fermo restando quanto stabilito al precedente art.4, ai fini del riconoscimento del requisito professionale di cui alla lett.a) comma 2 dell'art.6 della legge regionale si considera ugualmente valido l'aver frequentato un corso riconosciuto dalla Regione e contenuto nei piani provinciali e il superamento dell'esame finale o il mero superamento dell'esame finale.

2) Ai fini del riconoscimento del requisito professionale di cui alla lett.b) comma 2 dell'art.6 della legge regionale si ritiene valido l'esercizio per almeno due anni nel quinquennio anteriore alla presentazione della domanda di rilascio di autorizzazione di cui al successivo art.7 del presente regolamento ovvero della denuncia di inizio attività di cui all'art.11 del medesimo, dell'attività di **somministrazione** presso imprese esercenti la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande o alternativamente presso imprese ricettive.

3) Ai fini del riconoscimento del requisito professionale di cui alla lett.c) comma 2 dell'art.6 della legge regionale per i residenti in Emilia Romagna si fa riferimento, ai fini dell'iscrizione al REC o al RIT al quinquennio antecedente il 10 agosto 2003.

Per i cittadini di altre Regioni il quinquennio di riferimento è quello antecedente la data di presentazione della domanda al Comune per il rilascio dell'autorizzazione di cui al successivo art.7 del presente regolamento ovvero della denuncia di inizio attività di cui all'art.11 del medesimo.

4) Ai fini del riconoscimento del requisito professionale di cui alla lett.c) comma 2 dell'art.6 della legge regionale sono altresì riconosciuti quali titoli validi uno dei seguenti:

- diploma di istituto professionale o di istituto tecnico alberghiero attinente la conservazione, la trasformazione, la manipolazione e la somministrazione di alimenti e bevande;
- laurea breve o specialistica attinente alla trasformazione dei prodotti alimentari o alla ristorazione.

Art.6 Somministrazione di alimenti e bevande negli esercizi pubblici.

1) Gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande sono costituiti da un'unica tipologia nella quale è consentita la somministrazione di bevande di qualsiasi gradazione alcolica e di alimenti nei limiti consentiti dall'autorizzazione sanitaria.

2) Ferme restando le disposizioni contenute nel vigente regolamento comunale d'Igiene approvato con deliberazione C.C. n. 68 del 28.07.2003 e nel rispetto dei requisiti minimi stabiliti con ordinanza sindacale n.61 del 31.05.2004, gli esercizi di piccola ristorazione annessi ai bar, previo nulla-osta del competente Servizio dell'ASL, possono somministrare e vendere per asporto, oltre alle bevande i dolci compresi i generi di pasticceria e gelateria, i panini imbottiti di qualunque genere, tramezzini, pizzette, piadine anche farcite, insalate varie, prodotti tutti consumati allo stato naturale, oppure riscaldato, i cosiddetti "cibi precotti" surgelati, (cotti cioè in precedenza in altro laboratorio autorizzato e riscaldati in confezione monodose), i primi piatti con paste confezionate e sughi già pronti e confezionati, patate fritte, hamburger, wurstel, hot dog, pizze in confezione da cuocere e farcite, piade in confezione da cuocere e farcire, crepers utilizzando uova pastorizzate, brioches senza farcitura compresa la fase di lievitazione.

3) In relazione all'art.7, comma 2, della legge regionale al fine di garantire la sicurezza dell'abitato, l'incolumità pubblica e l'igiene del suolo messa in pericolo dall'abbandono di cocci e vetri, nelle ore notturne, a partire dalle ore 24.00 fino alle ore 6,00 del giorno successivo, ai pubblici esercizi è vietata la vendita per asporto di bevande alcoliche di qualunque gradazione poste in contenitori di vetro.

4) Nell'ambito di impianti sportivi, in occasione di manifestazioni sportive e musicali all'aperto, nelle fiere, nei complessi dello spettacolo viaggiante temporaneo, o in luoghi simili ove si ravvisi la necessità di garantire la sicurezza dei residenti e dei turisti, l'incolumità pubblica e l'igiene del suolo, non è consentita la somministrazione di bevande aventi un contenuto alcolico superiore al 21 per cento del volume.

5) Per comprovate esigenze di interesse pubblico il Sindaco, con propria ordinanza, può temporaneamente ed eccezionalmente estendere tale divieto alla somministrazione e alla vendita per asporto di bevande anche non alcoliche in contenitori di vetro e non. Tale provvedimento può assumere il carattere della generalità o della prescrizione per determinati esercizi ai sensi dell'art.9 del T.U.L.P.S.

Art.7 Autorizzazioni all' apertura e al trasferimento di sede di esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande. Tempi e modalità del procedimento.

1) Ai sensi dell'art.8 della legge regionale, l'apertura e il trasferimento di sede di un esercizio di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande è soggetto ad autorizzazione rilasciata dal Dirigente del Settore Attività Economiche del Comune, ad esclusione degli esercizi di cui all'art.4, comma 5, della legge medesima per i quali valgono le disposizioni contenute nell'art. 2 del presente regolamento e, nel caso di nuova apertura, nel rispetto dei criteri stabiliti dal Comune ai sensi dell'art.4, comma 2 della legge regionale in parola.

2) La domanda finalizzata all'ottenimento dell'autorizzazione di cui sopra deve essere redatta sul modello approvato con determinazione del dirigente competente e deve essere supportata dalla necessaria documentazione dalla quale risulti la sussistenza, in capo al richiedente, dei requisiti e delle condizioni richieste dalla legge e dal presente regolamento per il rilascio dell'autorizzazione ed è soggetta alla formazione del silenzio-assenso secondo le modalità stabilite nei commi successivi.

3) Qualora all'atto della protocollazione la domanda risulti completa di tutta la documentazione di cui al precedente comma 1, il Responsabile del procedimento ne dà comunicazione al richiedente e la domanda stessa è da ritenersi accolta qualora, nel termine di gg. 60 dalla data di presentazione il Comune non comunichi al richiedente il provvedimento di diniego.

4) Qualora all'atto della protocollazione la domanda sia incompleta o erronea, il responsabile del procedimento invita il richiedente a completare e/o a rettificare i documenti, assegnando un termine di gg.30 per la regolarizzazione. In tale caso il termine di formazione del silenzio-assenso comincia a decorrere dalla data di presentazione di tali documenti.

5) Se alla scadenza del termine assegnato per la regolarizzazione, la documentazione non risulta pervenuta, l'istanza viene archiviata e il responsabile del procedimento ne dà comunicazione per iscritto al richiedente.

Art.8 Esercizio del contraddittorio

- 1) Le ispezioni di luoghi, la verifica dei documenti e gli accertamenti che debbono essere effettuati nel corso dell'istruttoria possono essere svolti in contraddittorio con gli interessati e su richiesta degli stessi.
- 2) Gli interessati possono, altresì, inviare al responsabile del procedimento memorie scritte che le valuta secondo il proprio apprezzamento discrezionale e ne fa menzione nel provvedimento finale.

Art.9 Informazioni sul corso del procedimento e intervento nel medesimo

- 1) Coloro nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti e coloro che per legge, per statuto o regolamento debbono o possono intervenire nel procedimento hanno diritto di chiedere e di ottenere dal responsabile informazioni circa lo stato di avanzamento del procedimento in corso ed i relativi tempi di formazione.
- 2) Le richieste devono essere motivate e possono essere formulate anche verbalmente. Il responsabile del procedimento, valutata l'ammissibilità delle richieste, risponde alle stesse nelle medesime forme.
- 3) Possono intervenire nel procedimento anche i soggetti di cui all'art.9 della Legge n.241/90 i quali documentino, pena l'inammissibilità, che dal provvedimento finale può derivare loro, come effetto diretto dello stesso, un pregiudizio concretamente individuabile. Tale intervento può essere esperito con atto scritto indirizzato al responsabile del procedimento che ne verifica l'accogliibilità.

Art.10 Condizioni per lo svolgimento dell'attività di somministrazione

- 1) E' fatto obbligo a tutti i soggetti che svolgono attività di somministrazione di alimenti e bevande di esercitarla nel rispetto delle vigenti norme, prescrizioni ed autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica, igienico-sanitaria e di inquinamento acustico, sulla destinazione d'uso dei locali e degli edifici, nonché delle norme in materia di sicurezza e di prevenzione incendi e, qualora trattasi di esercizi aperti al pubblico, di sorvegliabilità.
- 2) Il rispetto delle disposizioni di cui al comma precedente è richiesto ai fini dell'esercizio dell'attività, che rimane precluso in assenza di esso ma non condiziona il rilascio dell'autorizzazione di cui al precedente art.7.
- 3) Entro 180 giorni dal rilascio dell'autorizzazione, salvo proroga in caso di comprovata necessità e comunque prima di dare inizio all'attività di somministrazione, il titolare deve porsi in regola con le vigenti norme, prescrizioni ed autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica, igienico-sanitaria e di inquinamento acustico, con quelle sulla destinazione d'uso dei locali e degli edifici, nonché con le norme in materia di sicurezza e di prevenzione incendi e, qualora trattasi di esercizi aperti al pubblico, con quelle di sorvegliabilità.
- 4) Il Comune accerta l'adeguata sorvegliabilità dei locali anche in caso di ampliamento o di modifiche strutturali.

Art.11 Denuncia di inizio attività

- 1) L'ampliamento della superficie di somministrazione, il subingresso in proprietà o in gestione dell'attività di somministrazione nonché l'esercizio dell'attività nei casi previsti all'art.4, comma 5, della legge regionale è soggetto a denuncia di inizio attività ai sensi dell'art.19 della Legge n.241/90.
- 2) La denuncia di inizio attività deve essere redatta sul modello approvato con determinazione del dirigente competente e deve essere supportata dalla necessaria documentazione dalla quale risulti la sussistenza, in capo al richiedente, dei requisiti e delle condizioni richieste dalla legge e dal presente regolamento per l'esercizio dell'attività.
- 3) La denuncia di inizio attività deve contenere anche la dichiarazione attestante che l'attività di somministrazione oggetto della medesima viene svolta nel rispetto delle vigenti norme, prescrizioni ed autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica, igienico-sanitaria e di inquinamento acustico, sulla destinazione d'uso dei locali e degli edifici, nonché delle norme in materia di sicurezza e di prevenzione incendi e, qualora trattasi di esercizi aperti al pubblico, di sorvegliabilità.
- 4) Nel caso di subingresso ai sensi dell'art.13 della regionale e di esercizio dell'attività ai sensi dell'art 4 comma 5 della medesima, il Comune rilascia il titolo autorizzativo.

Art.12 Attività accessorie nei pubblici esercizi

- 1) Ai sensi dell'art.12 comma 1 della Legge Regionale 26.07.2003 n.14 le autorizzazioni di pubblico esercizio abilitano all'installazione e all'uso di apparecchi radiotelevisivi ed impianti in genere per la diffusione

sonora e di immagini, nel rispetto delle disposizioni previste dalle leggi di settore e dal presente articolo e semprechè i locali non siano allestiti in modo da configurare lo svolgimento di un'attività di pubblico spettacolo o intrattenimento.

2) Vanno, altresì, intesi come trattenimenti musicali ai sensi del comma 2 dell'art.12 della legge regionale e nei limiti stabiliti dal medesimo le seguenti attività:

- a) l'effettuazione di spettacoli, divertimenti, attrazioni etc alle quali il pubblico assiste passivamente e consistenti in intrattenimenti musicali, esposizione di opere artistiche, presentazione di libri, effettuazione di conferenze e manifestazioni similari;
- b) l'effettuazione di trattenimenti, divertimenti, attrazioni alle quali il pubblico può partecipare attivamente, fatta esclusione dei trattenimenti danzanti.

3) I trattenimenti così come definiti nel presente articolo possono essere effettuati con l'impiego di apparecchi elettroacustici o di suonatori dal vivo:

a) Il funzionamento degli apparecchi elettroacustici, indipendentemente dall'orario di apertura del pubblico esercizio, è consentito con le modalità che seguono:

- dalle ore 11.00 alle ore 18.00 per diffusione di sola musica di sottofondo;

- dalle ore 18.00 alle ore 24.30 dopo la mezzanotte, per diffusione di musica da intrattenimento, udibile solo all'interno del perimetro dell'area di somministrazione e comunque con volumi nel rispetto dei limiti di pressione sonora stabiliti dalla normativa vigente;

b) In tutti i casi sopraelencati gli apparecchi devono essere installati e fatti funzionare all'interno dell'esercizio o qualora esso sia dotato di area esterna, nella porzione di locale strutturalmente chiusa; i diffusori della musica utilizzati devono essere del tipo a microdiffusione con potenza in decibel non superiore ai limiti fissati dalla legge.

In ogni caso è fatto assoluto divieto di installare amplificatori ed altoparlanti all'esterno dei locali;

c) Ove la situazione lo richieda il titolare dell'esercizio deve garantire l'afflusso e il deflusso della clientela in condizioni di sicurezza attraverso l'impiego di proprio personale.

4) I pubblici esercizi ubicati sulla spiaggia sono soggetti anche alle disposizioni contenute nell'ordinanza balneare che annualmente il Comune predispose per disciplinare lo svolgimento delle attività sull'arenile.

5) L'esibizione di suonatori dal vivo, compreso l'intrattenimento musicale con l'ausilio di D.J. e il karaoke è consentito dalle ore 18.00 alle ore 24.30, una sola volta alla settimana e previa autorizzazione rilasciata dai competenti uffici comunali.

Anche l'esibizione di suonatori dal vivo deve avvenire nel rispetto delle condizioni e delle modalità stabilite al precedente punto 3).

6) Qualora ne ravvisi la necessità, anche in particolari periodi dell'anno, il Sindaco con proprio provvedimento può stabilire orari diversi da quelli fissati, in ragione delle diverse esigenze e caratteristiche delle zone o per particolari iniziative di intrattenimento e/o divertimento che coinvolgano anche più operatori."

Art.13 Orari degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande

1) Gli orari di apertura e di chiusura dei pubblici esercizi sono rimessi alla libera determinazione degli esercenti nel rispetto del monte orario giornaliero minimo fissato in dodici ore. Nel periodo ottobre-aprile il suddetto monte orario giornaliero è fissato in otto ore.

2) Qualora ne ravvisi la necessità, anche in particolari periodi dell'anno, il Sindaco con proprio provvedimento e sentiti gli organismi di cui all'art.16 , comma 2, della legge regionale può stabilire fasce orarie di apertura e di chiusura dei pubblici esercizi in ragione delle diverse esigenze e caratteristiche delle zone.

3) Ogni esercente ha l'obbligo di comunicare preventivamente al Comune l'orario adottato rendendolo noto al pubblico, anche durante gli orari di chiusura dell'esercizio, mediante l'esposizione di un cartello ben visibile.

4) Eventuali modifiche dell'orario prescelto nel corso dell'anno o in caso di subingresso nell'attività, gli orari devono essere comunicati al Comune con un preavviso di gg.10 e comunque prima dell'effettiva applicazione.

Art.14 Revoca delle autorizzazioni

Oltre ai casi stabiliti all'art.15, comma 3, della legge regionale, l'autorizzazione di pubblico esercizio può essere revocata dal Comune quando vengono a meno in capo al titolare intestato i requisiti e le condizioni che

hanno determinato il rilascio dell'autorizzazione, fatta salva la possibilità per il medesimo di ripristinarli nel termine fissato dal Comune con la comunicazione di avvio del relativo procedimento.

Art.15 Pubblicità dei prezzi

Le disposizioni in materia di pubblicità dei prezzi stabilite all'art.18 della legge regionale non si applicano alla somministrazione di alimenti e bevande nei circoli, nelle mense aziendali, al domicilio del consumatore e in genere in tutte le attività non aperte al pubblico di cui al precedente art.2.

Art.16 Violazioni alla Legge Regionale

1) A norma dell'art.19, comma 3, della legge regionale, alle violazioni delle disposizioni contenute nella medesima oltre alle sanzioni pecuniarie previste ai commi 1 e 2, si applicano le disposizioni contenute negli artt.17 ter e 17 quater del T.U.L.P.S. riguardanti la sospensione temporanea dell'attività disposta dal Dirigente comunale secondo le modalità e nei limiti fissati dalla legge.

2) Il periodo di sospensione dell'attività, fissato da 1 a 20 giorni in caso di violazione delle prescrizioni, è graduato tenuto conto di eventuali precedenti violazioni commesse dal titolare dell'esercizio riferite alla legge regionale ed in rapporto alla gravità della violazione stessa, con particolare riferimento a quelle commesse a scapito dell'ordine e della sicurezza pubblica, della quiete e del riposo della cittadinanza.

3) Qualora il periodo di sospensione temporanea dell'attività comminato a carico di attività stagionali coincida con il periodo di inattività dell'esercizio, l'esecuzione del provvedimento dovrà avvenire entro sessanta giorni dalla riapertura dell'attività nella stagione successiva.

4) Il Dirigente competente all'adozione dei provvedimenti interdittivi di cui al presente articolo può in tutti i casi valutare l'eventuale istanza motivata dell'interessato tesa ad ottenere la posticipazione dell'esecuzione del provvedimento stesso. In caso di accoglimento dell'istanza il Dirigente con apposito atto motivato indicherà una diversa data di esecuzione del provvedimento.

Art.17 Violazioni al regolamento comunale

A norma dell'art.7 bis, comma 1, del DLGS n.267/2000 così come modificato dal D.L.31.03.2003 n.50, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione, alle violazioni del presente regolamento si applica la sanzione pecuniaria da un minimo di Euro 80,00 ad un massimo di Euro 500,00.

Art. 18 Entrata in vigore

Il presente regolamento, composto di numero diciotto articoli entra in vigore dopo l'avvenuta pubblicazione del deliberato all'Albo Pretorio del Comune .Da tale data sono abrogati tutti i provvedimenti comunali e le eventuali norme regolamentari in contrasto con la nuova disciplina.



Atto n. 29

Seduta del 17-07-2015

VERBALE DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO **REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLA SOMMINISTRAZIONE AL PUBBLICO DI ALIMENTI E BEVANDE IN APPLICAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 26.07.2003 N. 14. MODIFICA ART. 12 DELLA DELIBERAZIONE C.C. N. 24 DEL 23.02.2006.**

1° Convocazione Seduta Pubblica

L'anno 2015, il giorno 17 del mese di Luglio alle ore 19:00 nella Sala consiliare della Civica Residenza, previa formale convocazione del Sindaco e di tutti i Consiglieri, si è riunito il Consiglio comunale.

All'inizio della discussione dell'argomento, risultano presenti e assenti:

Sindaco	RENATA	TOSI	
1	GABRIELE	GALASSI	
2	FILIPPO	URBINATI	
3	LEA	ERMETI	
4	FABIO	MERCATELLI	Ass. G.
5	SAMUELE	STEFANACCI	
6	LUIGI	SANTI	
7	EMANUELE	MONTANARI	
8	GIULIO	MIGNANI	
9	DAVIDE	RIZZOLI	
10	PATRIZIA	FABBRI	
11	ANDREA	DIONIGI PALAZZI	
12	FRANCESCO	MONTALTO	
13	MICHELE	MINGUCCI	
14	MARIA GRAZIA	GRAVINA	
15	ELENA	RAFFAELLI	Ass.
16	FABIO	UBALDI	
17	WILLIAM	CASADEI	
18	TOMMASO	PAZZAGLINI	
19	CINZIA	BAUZONE	
20	DANIELA	MARCHETTI	
21	ULRIKE	BONFINI	
22	ALBERTO	ARCANGELI	
23	VINCENZO	CICCHETTI	
24	MORENA	RIPA	

Presenti 23 (compreso Sindaco) Assenti 2.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Comunale Dott. GIULIO MIGNANI.

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4, lett. A) D.Lgs. 267/00) il Segretario Comunale Dott.ssa GIUSEPPINA MASSARA.

Sono presenti gli Assessori : LUCIANO TIRINCANTI, SUSANNA VICARELLI, ROBERTO CESARINI, CLAUDIO MONTANARI, ROBERTO MONACO, CARLO CONTI.

INIZIO DISCUSSIONE PRESENTE PUNTO: ore 20.24.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista l'allegata proposta di delibera del Settore POLIZIA MUNICIPALE – SPORT – ATTIVITA' PRODUTTIVE – SUAP, predisposta in data 09-07-2015 dal Responsabile del Procedimento Dott.ssa CIANINI GRAZIELLA (Proponente Vice Sindaco: LUCIANO TIRINCANTI);

Visti i seguenti pareri richiesti ed espressi in ordine alla regolarità tecnica/contabile, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, depositati agli atti:

- a) Dirigente Responsabile del Servizio interessato, Dott.ssa CIANINI GRAZIELLA, in data 09-07-2015: favorevole;
- b) Responsabile del Servizio Finanziario, Dott.ssa CINZIA FARINELLI, in data 09-07-2015: favorevole;

Dato atto che la pratica è stata esaminata dalla Commissione consiliare di controllo e garanzia nella seduta del 14-07-2015, con parere favorevole, come risulta da Verbale depositato agli atti;

Udita l'illustrazione iniziale del Vice Sindaco Tirincanti, seguono gli interventi dei Consiglieri Ubaldi, Casadei, Montanari, Bonfini, Cicchetti, Bauzone, Arcangeli, Galassi, Santi, Fabbri, Dionigi Palazzi e la replica del Vice Sindaco Tirincanti;

Sentiti gli ulteriori interventi dei Consiglieri Ubaldi, Fabbri, Cicchetti, Galassi per dichiarazioni di voto e del Sindaco per conclusioni finali;

Il dibattito, integralmente registrato in formato audio-digitale ex art.20, comma 2 lett. d), Legge n.241/1990 ed art.22 D.Lgs. n.82/2005, e firmato digitalmente, è parte integrante dell'atto, anche se non materialmente allegato ma depositato agli atti del presente verbale.

Disposta la votazione sulla proposta di deliberazione, con il sistema elettronico, con il seguente esito:

Presenti n°23	Astenuti n°3 MOVIMENTO 5 STELLE – BEPPEGRILLO.IT: Cicchetti, Ripa PARTITO DEMOCRATICO: Bauzone <i>Il Consigliere Bauzone (presente in aula al momento della votazione) si considera astenuto, in quanto dalla rilevazione elettronica della votazione stessa risulta che non abbia premuto alcun tasto (punto 2 delle istruzioni per l'uso della votazione elettronica, di cui alla Determina dirigenziale 1026/2002).</i>	Votanti n° 20
Favorevoli n° 14		
Contrari n°6	PARTITO DEMOCRATICO: Ubaldi, Casadei, Pazzaglini, Marchetti, Bonfini, Arcangeli	

DELIBERA

- 1) di approvare l'allegata proposta di deliberazione.

La presente deliberazione DIVENTA ESECUTIVA per decorrenza dei termini dal giorno di pubblicazione all'Albo Pretorio Online (10 gg.), ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267.

DOCUMENTI FIRMATI DIGITALMENTE PARTI INTEGRANTI DELL'ATTO. ANCHE SE NON MATERIALMENTE ALLEGATI MA DEPOSITATI AGLI ATTI DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO:

- 1) Registrazione in formato audio-digitale del dibattito consiliare, diviso in n.2 parti:
Parte I – discussione principale
Parte II – dichiarazioni di voto, conclusioni e votazione.

DOCUMENTI DEPOSITATI AGLI ATTI DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO:

- 1) Pareri di regolarità tecnico/contabile;
- 2) Verbale della riunione della Commissione consiliare di controllo e garanzia in data 14-07-2015.



**SETT. POLIZIA MUNICIPALE/SPORT/ATTIVITA' PROD./SUAP
COMANDANTE POLIZIA MUNICIPALE**

Dirigente CIANINI GRAZIELLA
Responsabile Unico del Procedimento (RUP) CIANINI GRAZIELLA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

XXCC - 34 - 2015 del 09-07-2015

Oggetto: **REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLA
SOMMINISTRAZIONE AL PUBBLICO DI ALIMENTI E BEVANDE IN
APPLICAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 26.07.2003 N. 14. MODIFICA
ART. 12 DELLA DELIBERAZIONE C.C. N. 24 DEL 23.02.2006.**

Richiamato l'art.12 del vigente regolamento comunale per la disciplina delle attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, di cui alla deliberazione C.C. n.8 del 10.02.2005 così come modificata dalla deliberazione C.C. n.24 del 23.02.2006, il quale stabilisce le modalità per lo svolgimento degli intrattenimenti musicali all'interno dei pubblici esercizi con particolare riferimento all'orario di diffusione della musica;

Considerato che detto orario è molto articolato e legato alle condizioni logistiche e strutturali dei locali (se strutturalmente chiuso o con zone all'aperto per i tavoli e le sedie) tantè che nel caso di locali strutturalmente chiusi è possibile svolgere intrattenimenti musicali per tutta la durata di apertura dell'esercizio.

Visto che l'orario di spegnimento della musica da intrattenimento è fissato alle ore 1.00 dopo la mezzanotte e dopo tale orario può essere emessa soltanto musica di sottofondo.

Considerato che il termine "sottofondo" si presta ad un'interpretazione soggettiva da parte dei titolari dei pubblici esercizi in ordine ai volumi di diffusione della musica rispetto all'ambiente circostante e di fatto, nella maggior parte dei casi, la musica di sottofondo coincide con quella da intrattenimento con tutti i disagi conseguenti per i residenti.

Considerato che sono numerosi i sopralluoghi svolti dalla Polizia Municipale ogni anno, soprattutto durante la stagione estiva, per contrastare questo fenomeno, ma a volte la soggettività di cui sopra rende difficile il sanzionamento.

Vista la proposta di nuova articolazione dell'art.12, qui di seguito esposto, del regolamento comunale dei pubblici esercizi che fissa l'orario di spegnimento della musica alle ore 24.30 dopo la mezzanotte senza previsione di ulteriore musica di sottofondo.



Ritenuto che tale proposta soddisfi le esigenze sopra rappresentate di tutela, da un lato, della quiete pubblica oltre l'orario indicato, ma consente, dall'altro, ai titolari dei pubblici esercizi di soddisfare, comunque, le esigenze di divertimento della clientela;

Acquisito il parere delle Associazioni di Categoria rappresentative;

Tutto ciò premesso;

PROPONE

1) Di modificare l'art.12 del vigente del vigente regolamento comunale per la disciplina delle attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, di cui alla deliberazione C.C. n.8 del 10.02.2005 così come modificata dalla deliberazione C.C. n.24 del 23.02.2006 come segue:

"Art.12 Attività accessorie nei pubblici esercizi

1) **Ai sensi dell'art.12 comma 1 della Legge Regionale 26.07.2003 n.14 le autorizzazioni di pubblico esercizio abilitano all'installazione e all'uso di apparecchi radiotelevisivi ed impianti in genere per la diffusione sonora e di immagini, nel rispetto delle disposizioni previste dalle leggi di settore e dal presente articolo e semprechè i locali non siano allestiti in modo da configurare lo svolgimento di un'attività di pubblico spettacolo o intrattenimento.**

2) **Vanno, altresì, intesi come trattenimenti musicali ai sensi del comma 2 dell'art.12 della legge regionale e nei limiti stabiliti dal medesimo le seguenti attività:**

- a) **l'effettuazione di spettacoli, divertimenti, attrazioni etc alle quali il pubblico assiste passivamente e consistenti in intrattenimenti musicali, esposizione di opere artistiche, presentazione di libri, effettuazione di conferenze e manifestazioni similari;**
- b) **l'effettuazione di trattenimenti, divertimenti, attrazioni alle quali il pubblico può partecipare attivamente, fatta esclusione dei trattenimenti danzanti.**

3) **I trattenimenti così come definiti nel presente articolo possono essere effettuati con l'impiego di apparecchi elettroacustici o di suonatori dal vivo:**

a) **Il funzionamento degli apparecchi elettroacustici, indipendentemente dall'orario di apertura del pubblico esercizio, è consentito con le modalità che seguono:**

- dalle ore 11.00 alle ore 18.00 per diffusione di sola musica di sottofondo;
- dalle ore 18.00 alle ore 24.30 dopo la mezzanotte, per diffusione di musica da intrattenimento, udibile solo all'interno del perimetro dell'area di somministrazione e comunque con volumi nel rispetto dei limiti di pressione sonora stabiliti dalla normativa vigente;

b) **In tutti i casi sopraelencati gli apparecchi devono essere installati e fatti funzionare all'interno dell'esercizio o qualora esso sia dotato di area esterna, nella porzione di locale strutturalmente chiusa; i diffusori della musica utilizzati devono essere del tipo a microdiffusione con potenza in decibel non superiore ai limiti fissati dalla legge.**



In ogni caso è fatto assoluto divieto di installare amplificatori ed altoparlanti all'esterno dei locali:

c) Ove la situazione lo richieda il titolare dell'esercizio deve garantire l'afflusso e il deflusso della clientela in condizioni di sicurezza attraverso l'impiego di proprio personale.

4) I pubblici esercizi ubicati sulla spiaggia sono soggetti anche alle disposizioni contenute nell'ordinanza balneare che annualmente il Comune predispone per disciplinare lo svolgimento delle attività sull'arenile.

5) L'esibizione di suonatori dal vivo, compreso l'intrattenimento musicale con l'ausilio di D.J. e il karaoke è consentito dalle ore 18.00 alle ore 24.30, una sola volta alla settimana e previa autorizzazione rilasciata dai competenti uffici comunali.

Anche l'esibizione di suonatori dal vivo deve avvenire nel rispetto delle condizioni e delle modalità stabilite al precedente punto 3).

6) Qualora ne ravvisi la necessità, anche in particolari periodi dell'anno, il Sindaco con proprio provvedimento può stabilire orari diversi da quelli fissati, in ragione delle diverse esigenze e caratteristiche delle zone o per particolari iniziative di intrattenimento e/o divertimento che coinvolgano anche più operatori."

2) Di stabilire che dalla data di entrata in vigore della presente deliberazione sono abrogate le norme regolamentari in contrasto con quelle qui approvate.

3) Di stabilire che la presente deliberazione, trattando di norma regolamentare, è pubblicata per quindici giorni all'Albo Pretorio ed entra in vigore il giorno successivo all'ultima pubblicazione.

4) Di dare atto che il Responsabile del procedimento è il Dirigente del Settore Attività Economiche-Suap, Sport e Polizia Municipale Dott.ssa Graziella Cianini.

Del che s'è redatto il presente verbale che viene così sottoscritto:

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO COMUNALE
F.to Dott. GIULIO MIGNANI

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa GIUSEPPINA MASSARA
